



COMUNE DI
BRENTONICO

Provincia Autonoma di Trento
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
(PPCC)

3.01

SEZIONE 01

LA PROTEZIONE CIVILE IN TRENTINO

CONTENUTI:

TITOLO	Richiede Aggiornam.	DA PAG.	A PAG.	CODICE ESTENSORE	ANNO REDAZIONE
1. PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE E COMUNALE		01	04	02	2013
2. MODALITA' DI INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE		05	05	02	2013
3.					
4.					
5.					
6.					

ESTENSORE:

CODI CE	DENOMINAZIONE	UFFICIO	CONTATTO
01	COMUNE DI BRENTONICO		
02	STUDIO RISORSE E AMBIENTE S.R.L. **	Sede di Trento	info.trento@risorseambiente.it info@risorseambiente.it
03	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
04			
05			

**. Autore del Piano



1. PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE E COMUNALE

Con il termine “protezione civile” s’intende l’insieme integrato di tutte quelle funzioni e attività preordinati a garantire l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni e dell’ambiente al verificarsi di una calamità naturale o ad una catastrofe. Le attività di protezione civile comprendono le fasi di previsione, prevenzione, protezione e gestione dell’emergenza.

In Provincia di Trento costituiscono strutture operative della protezione civile (art. 4 LP 9/2011):

- a) il dipartimento competente in materia di protezione civile e le sue strutture organizzative che operano nello stesso ambito;
- b) il corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, di seguito denominato "corpo permanente provinciale";
- c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, di seguito denominati "corpi volontari";
- d) le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, di seguito denominati rispettivamente "unioni" e "federazione dei corpi volontari";
- e) il corpo forestale della Provincia autonoma di Trento che, per i fini di questa legge, opera anche attraverso le strutture il cui personale appartiene in tutto o in parte al corpo medesimo e in coordinamento con il servizio di custodia forestale, ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera c), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- f) le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competenti per gli aspetti attinenti l'igiene, la sanità pubblica e il soccorso sanitario;
- g) il servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
- h) le strutture operative della Croce rossa italiana operanti in ambito provinciale;
- i) le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia;
- j) le strutture organizzative locali di protezione civile, la polizia locale di cui alla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale) e le commissioni locali valanghe.

La Provincia svolge le funzioni e i compiti di protezione civile relativamente ad interventi o fenomeni d’interesse provinciale e finanzia le attività svolte da soggetti diversi dalla Provincia nell’ambito della protezione civile. Alla Provincia sono riservati i compiti, le funzioni e le attività di regolazione, di programmazione, di organizzazione, d’indirizzo e di coordinamento della protezione civile, in particolare i rapporti con lo Stato, la partecipazione ad attività d’interesse sovraprovinciale (art. 6 LP 9/2011).

I Comuni e le Comunità svolgono le attività d’interesse locale relative alla protezione civile. Inoltre adattano misure organizzative necessarie a garantire l’immediato ripristino di servizi pubblici di propria competenza e la riparazione delle strutture ad essi funzionali.

I Comuni collaborano per la stesura del Piano di Protezione Civile della Comunità e adottano provvedimenti relativi alla costituzione e al funzionamento dei corpi volontari istituiti sul territorio.



La Provincia redige ed aggiorna la Carta della Pericolosità (pericoli idrogeologici, valanghivi, alluvionali, sismici incendi boschivi, sostanze pericolose, ordigni bellici inesplosi) e la Carta Generale dei Rischi. In particolare quest'ultima stabilisce la perimetrazione e la classificazione delle aree soggette ai rischi, in funzione delle attività di prevenzione e di protezione ed in particolare per la redazione del piano generale delle opere di prevenzione, nonché per la pianificazione di protezione civile.

Strumenti di pianificazione (art. 20 LP 9/2011).

Gli strumenti di pianificazione in Provincia di Trento sono:

- a) il piano di protezione civile provinciale riferito al territorio provinciale;
- b) i piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e in sovracomunali riferiti rispettivamente al territorio di ciascun comune e a quello di ciascuna comunità.

I piani di protezione civile definiscono l'organizzazione dell'apparato di protezione civile, stabiliscono le linee di comando e di coordinamento nonché, con diverso grado di analisi e di dettaglio in relazione all'interesse provinciale o locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizzano le attività di protezione previste in questo titolo e in particolare i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianificano le attività di gestione dell'emergenza e individuano le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali. I piani, inoltre, disciplinano il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla protezione civile provinciale. I piani di protezione civile definiscono le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti dei medesimi piani.

Il piano di protezione civile provinciale definisce in particolare:

- a) i criteri per l'allertamento da parte della centrale unica di emergenza delle strutture operative della protezione civile nonché, secondo i principi di efficienza, di immediatezza dell'intervento, di adeguatezza e di sussidiarietà, il suo coordinamento con il servizio di reperibilità provinciale e con i servizi che assicurano a livello locale l'immediata risposta alle chiamate di emergenza;
- b) l'organizzazione del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile e le modalità uniformi sull'intero territorio provinciale per l'avviso alla popolazione per le emergenze imminenti o in atto;
- c) la connotazione e l'architettura generale d'implementazione e di gestione del sistema di radiocomunicazione e del sistema informativo provinciale della protezione civile;
- d) l'intervento coordinato delle strutture competenti per il soccorso sanitario e di quelle competenti per la protezione civile, definito d'intesa tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia;
- e) l'apporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in caso di emergenze rilevanti sotto il profilo ambientale e sanitario, per i controlli dei fattori fisici, chimici e biotossicologici, definito d'intesa tra il dipartimento della Provincia competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi e i suddetti organismi;
- f) gli indirizzi per l'individuazione e per l'allestimento di aree attrezzate funzionali alle attività di soccorso pubblico e di gestione dell'emergenza;
- g) l'individuazione di strutture di accoglienza provvisoria della popolazione sfollata in caso di emergenze;



h) gli indirizzi per la formazione degli operatori di protezione civile e per le attività d'informazione e sensibilizzazione della popolazione, compreso l'addestramento.

I piani di protezione civile locali definiscono in particolare le tipologie delle emergenze e delle attività di protezione civile, con riferimento a quelle di interesse comunale e sovracomunale e, in relazione ad esse, individuano le risorse e i servizi messi a disposizione dai comuni e dalla comunità. I piani di protezione civile sovracomunali, redatti sulla base dei piani di protezione civile comunali, disciplinano nelle attività e negli interventi di protezione civile il coordinamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni e delle altre strutture operative di protezione civile dei comuni facenti parte della comunità e, in particolare, le misure organizzative idonee a garantire un servizio continuato di ricevimento delle chiamate di allertamento della centrale unica di emergenza provinciale e di qualsiasi altro allarme. Alla redazione dei piani di protezione civile locale concorrono i comandanti dei corpi volontari ed il volontariato locale.

In Provincia di Trento al verificarsi nell'imminenza di un'emergenza (art. 32 LP 9/2011) d'interesse provinciale il coordinamento degli interventi e delle attività occorrenti a farvi fronte spetta al **Commissario per l'emergenza**. Le sue funzioni sono svolte dal **Dirigente Generale della Protezione Civile**. Egli può convocare e dirigere una **Sala Operativa Provinciale** e, informati le Comunità e i Comuni interessati nonché gli ispettori distrettuali territorialmente competenti, un **Centro Operativo Sovracomunale**. Alla Sala Operativa Provinciale è inviato a partecipare il Commissario del Governo.

Quando l'emergenza è di interesse comunale, il Sindaco (autorità di protezione civile comunale) può convocare il Centro Operativo Comunale al quale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle forze di polizia statali che operano a livello comunale.

Dichiarazione dello stato di emergenza (art. 34 LP 9/2011)

Quando l'emergenza di interesse provinciale appare particolarmente grave per estensione o per intensità il Presidente della Provincia, su proposta del commissario per l'emergenza, adotta il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza, delimitando la zona del territorio provinciale interessata. Con il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente può nominare uno o più commissari incaricati, definendone l'ambito di operatività, e impartire le disposizioni organizzative per gli interventi indifferibili.

Il decreto è comunicato immediatamente al commissario del Governo per la provincia di Trento, alle comunità e ai comuni territorialmente interessati dall'emergenza, agli eventuali soggetti cui sono dirette le disposizioni organizzative per gli interventi indifferibili ed è diffuso a cura della Provincia mediante l'utilizzo dei mezzi d'informazione ritenuti idonei per l'emergenza. **Le comunità e i comuni interessati rendono noto con tempestività lo stato di emergenza alle popolazioni locali, mediante avvisi esposti ai relativi albi e con altri mezzi adeguati all'urgenza (vedi Sezione Informazione della Popolazione).**

Al verificarsi o nell'imminenza di un'emergenza d'interesse comunale (art. 35 LP9/2011), **il comune competente per territorio dà immediata comunicazione della situazione alla centrale unica di emergenza**



e la mantiene informata circa l'evoluzione dell'evento e dei soccorsi, fino alla conclusione dell'emergenza.

Il comune interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali di cui dispone, e adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza. Il comune realizza gli interventi tecnici urgenti e i lavori di somma urgenza.

Il comune cura i contatti con la comunità di riferimento, con la Provincia, con le articolazioni delle amministrazioni statali territorialmente competenti e con ogni altra autorità pubblica, anche per promuovere l'adozione dei provvedimenti e delle misure di loro competenza. **La polizia locale collabora alla gestione dell'emergenza, per quanto di sua competenza.**

Se necessario, una o più delle strutture operative della protezione civile o altre strutture organizzative della Provincia supportano il comune per la gestione dell'emergenza, sulla base dell'allertamento disposto dalla centrale unica di emergenza.

Il comandante del corpo volontario competente per territorio supporta il sindaco per le valutazioni tecniche dell'evento, delle criticità, dei danni attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione e il coordinamento delle attività e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, compresi il presidio territoriale e il controllo dell'evoluzione della situazione.



2. MODALITA' DI INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

In questa importante e delicata fase si dovrà porre la massima attenzione sulle modalità di emanazione e sui contenuti dei messaggi, che dovranno chiarire con la minima incertezza possibile essenzialmente i seguenti punti:

- ☐ la fase in corso;
- ☐ cosa è successo, chi sta facendo cosa, cosa si è programmato di fare in funzione dell'evolversi della situazione;
- ☐ i comportamenti di autoprotezione.

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale. Le informazioni dovranno essere diffuse tempestivamente, a intervalli regolari e con continuità. L'informazione alla popolazione in emergenza deve essere preventivamente organizzata attraverso mezzi diversi, quali:

- ☐ allarmi acustici quali sirene, altoparlanti montati su autovetture
- ☐ comunicazioni mirate via telefono e/o porta a porta
- ☐ avvisi da esporre agli albi
- ☐ messaggi radiofonici e/o televisivi;
- ☐ messaggi su Internet.

Per i primi 2-3 punti il Sindaco potrà essere coadiuvato dal Corpo di Polizia Municipale, dai Vigili del Fuoco o dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri).

Le principali reti radio e televisive locali sono riportate di seguito:

Emittenti radiofoniche principali:

- Radio Cuore 0461.39.04.00
- Radio Dolomiti 0461.98.71.61
- Radio Italia 0461.82.89.90
- Radio Lattemiele 0461.42.97.98
- Radio Studio Sette 0461.27.27.77
- RTT la Radio 0461.98.32.00

Emittenti televisive principali:

- RAI Radiotelevisione Italiana 0461.90.52.45
- RTTR 0461.98.32.41
- TCA 0461.43.35.00
- Telepace 0461.91.11.14